

Venerdì, 03 Maggio 2019, 08.19

Doctor33

POLITICA E SANITÀ

Home / Politica e Sanità / Orari lavoro, regole Ue valgono anche per specializzandi. Le violazioni nel mirino

mag
3
2019

Orari lavoro, regole Ue valgono anche per specializzandi. Le violazioni nel mirino

TAGS: ANAAO-ASSOMED, ORARIO DI LAVORO, MEDICI SPECIALIZZANDI, CARLO PALERMO



I medici, e in particolare gli specializzandi, non vanno sottoposti a superlavoro, in caso di violazioni della direttiva europea sugli orari paga il direttore generale dell'azienda sanitaria. Lo dice la sentenza di cassazione 34690 dello scorso 26 febbraio, prontamente "girata" dal sindacato dei medici ospedalieri Anaa Assomed sia al Ministero dell'Istruzione per gli specializzandi, sia ai manager delle Asl e delle aziende ospedaliere per ricordare le loro responsabilità.

Specializzandi - Il segretario Anaa **Carlo Palermo** ricorda agli atenei che la direttiva europea 88 del 2003 sui riposi e sugli orari di lavoro, recepita pur tardivamente in Italia 4 anni fa, non vale solo per i medici dirigenti Ssn inquadri. Il trattamento per i giovani medici è analogo la Direttiva Ue 34 del 2000 li inquadra nella disciplina che prevede 48 ore settimanali massime e riposo di 11 ore consecutive tra un turno e l'altro. Restano possibili eccezioni, come ricorda Palermo, solo se ai giovani medici siano concessi riposi compensativi equivalenti. Tuttavia, secondo la sentenza della Corte di giustizia nella causa Jaeger (causa C-151/02), «il riposo compensativo deve essere immediatamente successivo al periodo di lavoro interessato». Già in passato Anaa Giovani aveva evidenziato irregolarità sull'applicazione della legge da parte dei Direttori di Scuola di Specializzazione. Oggi i problemi continuano malgrado i richiami al rispetto

della normativa. Il segretario Anaa dunque ricorda due autorevoli pareri. Il primo, dell'Osservatorio Nazionale per la Formazione medico Specialistica del Ministero dell'Istruzione del 24 febbraio 2016 afferma che "l'impegno richiesto per la formazione specialistica [...] è in ogni caso pari a quello previsto per il personale medico SSN a tempo pieno e pertanto vanno considerati analoghi schemi di impegno orario giornaliero". Il Ministero della Salute l'11 marzo 2016, risponde a richiesta di chiarimenti di Anaa Assomed che: "Le disposizioni nella direttiva sull'orario di lavoro 2003/88/CE, che consolida e sostituisce le precedenti direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, si applicano anche ai medici in formazione". Ergo, anche per i medici in formazione sussistono limiti all'orario di lavoro medio settimanale che, comprese eventuali ore straordinarie, non può in media superare 48 ore, e periodi di riposo minimi giornalieri di 11 ore consecutive per ogni periodo di 24 ore e settimanali di 24 ore consecutive per ogni periodo della durata di 7 giorni (art.3).

La Sentenza di Cassazione - Per tutti i medici dipendenti Ssn, Palermo segnala ai manager ospedalieri la pronuncia che attribuisce al Direttore Generale la responsabilità per la mancata concessione di riposi settimanali per almeno 24 ore consecutive a 27 tra infermieri professionali e tecnici di radiologia, per un totale di 102 giornate di lavoro. Il DG «non solo riveste nell'Asl la qualifica apicale, ma, trattandosi di una pubblica amministrazione, è altresì il destinatario quale legale rappresentante dell'ente, della funzione di garanzia dell'osservanza e della corretta applicazione delle norme legali e contrattuali che disciplinano i rapporti di lavoro. La sua responsabilità non può ritenersi limitata, pertanto, a sovrintendere alla gestione complessiva dell'azienda. Anaa non esiterà a segnalare i casi di inadempienza nelle sedi competenti».

Violazioni nel mirino - Sul Dlgs 66/2003, Palermo cita nella lettera ai DG lo svolgimento degli straordinari in media oltre il limite settimanale delle 48 ore (art. 4, comma 2); il superamento del limite massimo annuo di 250 ore di straordinario (art. 5, comma 3); il mancato computo e/o mancata remunerazione dello straordinario secondo contratto (comma 5); la mancata concessione del riposo giornaliero di 11 ore consecutive (art. 7, comma 1) e del riposo settimanale e domenicale per almeno 24 ore consecutive (art. 9, comma 1); la mancata fruizione delle ferie (art. 10, c 1); l'adibizione al lavoro notturno della madre di un figlio sotto i 3 anni (o, in alternativa, del padre convivente con la stessa), di genitori affidatari di un figlio sotto i 12 anni; della madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall'ingresso di questi in famiglia; di lavoratori con a carico un disabile ai sensi della legge 104/1992; e infine l'omessa effettuazione degli accertamenti medici preventivi e periodici, da svolgere almeno con cadenza biennale, per i lavoratori notturni (articolo 14).

Mauro Miserendino

© RIPRODUZIONE RISERVATA